

COMUNE DI MONTESCUAIO

Provincia di PISA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE
N° 13 DEL 6.5.2001

Sommario

CAPO I. PRINCIPI GENERALI

- 01 Disciplina della polizia urbana
- 02 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- 03 Disposizioni di carattere generale per licenze, concessioni, ecc.

CAPO II. DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO

- 04 Inquinamento atmosferico e delle acque
- 05 Occupazione di suolo pubblico
- 06 Divieto di campeggio
- 07 Modalità per il carico e lo scarico di merci e/o materiali
- 08 Scarico di rottami e di detriti
- 09 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sulle aree pubbliche
- 10 Installazione di tende solari
- 11 Installazione di vetrine
- 12 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- 13 Commercio su aree pubbliche
- 14 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- 15 Installazioni di chioschi ed edicole
- 16 Divieto di giochi sul suolo pubblico
- 17 Collocamento di condutture

CAPO III. NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- 18 Disposizioni di carattere generale
- 19 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- 20 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
- 21 Disposizioni riguardanti i negozi ed i pubblici esercizi
- 22 Trasporto di materiale di facile dispersione
- 23 Sgombero della neve
- 24 Divieto di lavatura e riparazione di veicoli su aree pubbliche
- 25 Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
- 26 Pulizia delle vetrine
- 27 Disposizioni riguardanti gli animali da allevamento e da stalla
- 28 Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- 29 Divieto di affissione sui contenitori per la raccolta di rifiuti

CAPO IV. DECORO DEI CENTRI ABITATI

- 30 Manutenzione degli edifici
- 31 Collocamento dei cartelli ed iscrizioni

- 32 Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- 33 Oggetti di ornamento o di utilità esterni ai fabbricati
- 34 Depositi in proprietà privata
- 35 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- 36 Spolveramento di panni e tappeti
- 37 Bestie macellate e trasporto carni
- 38 Pattumiere e recipienti con rifiuti
- 39 Parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico
- 40 Fontane pubbliche
- 41 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO V. QUIETE PUBBLICA

- 42 Inquinamento acustico
- 43 Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
- 44 Impianto di macchinari
- 45 Produzione di fumi, odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- 46 Funzionamento di apparecchiature rumorose e motori
- 47 Rumori nei locali pubblici e privati
- 48 Pubblicità fonica ed uso di strumenti sonori
- 49 Schiamazzi, grida e canti sulle aree pubbliche
- 50 Detenzione di cani o altri animali
- 51 Suono delle campane
- 52 Sale da ballo, cinema e ritrovi
- 53 Spettacoli itineranti. Sagre. Feste. Cantieri.

CAPO VI. NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- 54 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
- 55 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- 56 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- 57 Depositi di legna e altri materiali infiammabili nei giardini, cortili, scantinati
- 58 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- 59 Animali pericolosi ed esotici
- 60 Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
- 61 Manutenzione degli edifici: tetti, cornicioni ecc.
- 62 Manutenzione di aree di pubblico transito
- 63 Segnalazione e messa in sicurezza di cantieri
- 64 Materiali di demolizione
- 65 Insegne, persiane, vetrate di finestre
- 66 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

CAPO VII. DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO

- 67 Orari degli esercizi commerciali
- 68 Pesature delle merci - Disciplina degli involucri
- 69 Vendita e scorta delle merci
- 70 Vendita del pane

- 71 Vendita di cocomeri, castagne e frutta in genere
- 72 Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati
- 73 Esalazioni di merci
- 74 Tabella per la vendita del combustibile
- 75 Requisiti dei locali di vendita

CAPO VIII.
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- 76 Esercizio del commercio su aree pubbliche
- 77 Preavviso di cessazione di servizio
- 78 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- 79 Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

CAPO IX.
DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- 80 Esercizio di mestieri girovaghi
- 81 Esercizio di guide pubbliche
- 82 Baracche per pubblici spettacoli
- 83 Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

CAPO X.
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- 84 Cortei funebri
- 85 Processioni. Manifestazioni

CAPO XI.
SANZIONI

- 86 Accertamento delle violazioni e sanzioni
- 87 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
- 88 Sequestro e custodia di cose
- 89 Sospensione delle licenze

CAPO XII.
DISPOSIZIONI FINALI

- 90 Entrata in vigore

CAPO I. PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti, secondo la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale ed a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini, sovrintendendo al buon andamento della comunità e disciplinando attività e comportamenti dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2.

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, nei pubblici esercizi, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato, e di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3

Disposizioni di carattere generale per licenze, concessioni, ecc.

Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, licenze e permessi, il cui rilascio è previsto in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciati per iscritto e accordati:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione, concessione, licenza o permesso, di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni poste in essere, e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione, concessione, licenza o permesso dati;
- d) con riserva per l'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si potranno rendere necessarie nel pubblico interesse, ovvero di sospendere o revocare quanto autorizzato o concesso;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento, nel caso di abusi accertati.

Le domande per il rilascio di autorizzazioni, concessioni, nullaosta, licenze, permessi contemplati dal presente regolamento, dovranno essere redatte e presentate in conformità alla legge sull'imposta di bollo.

CAPO II. DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO

Art. 4. Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata, oltre che dal vigente T.U. delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265, (artt. 202, 216, 218, 227), dalle particolari norme legislative per la tutela dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore, e per la tutela delle acque, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Art. 5. Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni del Codice della Strada, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 6. Divieto di campeggio

Sulle aree pubbliche e su quelle private non specificamente autorizzate è vietato il campeggio in ogni sua forma (tenda, roulotte, autocaravan, ecc.), sia da parte di singoli che da parte di gruppi di persone. Nelle aree pubbliche appositamente attrezzate per campeggio e segnalate, sono consentite soste per periodi in ogni caso non superiori alle 48 ore.

Art. 7. Modalità per il carico e lo scarico di merci e/o materiali

Le autorizzazioni per il carico e lo scarico di merci e/o materiali si intendono subordinate alla necessità che le relative operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità, e ove dette operazioni richiedano tempi di ingombro del suolo pubblico non riconducibili alle ordinarie esigenze della circolazione stradale, gli interessati sono tenuti a richiedere specifico permesso dal competente ufficio comunale, il quale potrà subordinare il rilascio alla osservanza di speciali modalità, ovvero differirlo nel tempo, ed anche ricusarlo per gravi motivi di tutela della circolazione o della sede stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento del suolo pubblico e dell'arredo urbano. Effettuate le operazioni di carico e scarico, eventuali detriti o insudiciamenti del suolo dovranno essere immediatamente rimossi ed eliminati a cura di chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 8.
Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale. In caso di violazione si applicano le disposizioni del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie del centro abitato, di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere, dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spargimento o spolverio.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di aree non edificate, qualunque sia la destinazione delle stesse, devono conservarle costantemente libere da materiali di scarto abbandonati, anche ad opera di terzi. A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di idonee misure di sbarramento degli accessi e, salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, in modo da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. In caso di scarico abusivo di rifiuti il proprietario dell'area, in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, sarà obbligato con ordinanza dell'organo comunale competente, previa diffida, a provvedere alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area, all'asporto e all'allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi. In caso di inadempienza, l'intervento sarà effettuato a cura del comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e degli eventuali obbligati in solido.

Art. 9.
Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sulle aree pubbliche

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza della circolazione stradale, o altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e tenuti sempre puliti.

Art. 10.
Installazione di tende solari

L'installazione di tende solari è sempre subordinata a comunicazione scritta da inviare al competente Ufficio Edilizia Privata, secondo quanto prescritto dal vigente Regolamento Edilizio.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, la segnaletica stradale, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Art. 11.
Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione del competente ufficio comunale, da rilasciarsi secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale comportanti la necessità di temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 12.
Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi sono consentite nel rispetto delle norme regionali, previa specifica autorizzazione e verifica delle condizioni igieniche.

Art. 13.
Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e dalle norme emanate dalla Regione Toscana con L.R. 3 marzo 1999 n.9, ed è consentito soltanto sulle aree e con i limiti stabiliti dal Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 14.
Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di Pubblica Sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non a seguito di specifico permesso dell'Autorità comunale competente.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico.

Art. 15.
Installazione di chioschi ed edicole

Ferme le prescrizioni in materia dettate dal Regolamento Edilizio, l'autorizzazione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o pregiudizio alla visibilità delle intersezioni e delle curve, e dovrà al riguardo essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale.

Art. 16.

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 17.

Collocamento di condutture

L'autorizzazione per il collocamento o la riparazione di condutture dell'energia elettrica e del gas, per le linee telefoniche e cavi in genere, è concessa in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le eventuali ordinanze per garantire la sicurezza della circolazione sono adottate a cura del Comando di Polizia Municipale.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere le condutture a sue spese su semplice richiesta dei competenti uffici comunali quando ciò si renda necessario per esigenze di pubblico servizio, per opere di riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle opere occorrenti per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutti i lavori necessari per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, la segnaletica stradale, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto, e ciò sia all'atto dell'impianto che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno quindi comunicare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro.

Gli stessi dovranno altresì concordare con il Comando di Polizia Municipale i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate a spese dei proprietari in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente per la pubblica incolumità. In caso di inadempienza, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro spese.

CAPO III.
NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 18.
Disposizioni di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio, ed anche i luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Se un'area di proprietà privata è oggetto di abbandono o di depositi incontrollati di qualsiasi materiale da parte di terzi, è facoltà dell'Amministrazione comunale obbligare il proprietario alla recinzione dell'area, previa pulizia della medesima; in quest'ultimo caso si applicano le disposizioni dell'art.14/3 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni.

Art. 19.
Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie, o in qualsiasi altro modo, di gettare, lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico, qualunque residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso, compresi i mozziconi di sigaretta. In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario, e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 20.
Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 21.
Disposizioni riguardanti i negozi ed i pubblici esercizi

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze i rifiuti ed i materiali di imballaggio provenienti dalle loro attività.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Per il decoro dell'abitato e per le esigenze del servizio di prelievo, il conferimento dei materiali di imballaggio delle merci negli appositi contenitori ovvero negli spazi destinati alla raccolta differenziata, dovrà avvenire all'apertura del mattino o al momento della chiusura serale.

Art. 22.
Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sabbia, terra e detriti, sostanze in polvere, liquidi, semiliquidi e simili deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per le sostanze polverose e per i materiali di facile dispersione ad azione del vento, il trasporto dovrà avvenire previa conveniente copertura del carico, in modo che non ci siano dispersioni nell'aria. Ai trasgressori, oltre la sanzione pecuniaria prevista per l'infrazione commessa, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

Art. 23.
Sgombero della neve

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì agli esercenti di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 24.
Divieto di lavatura e riparazione di veicoli su aree pubbliche

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietata la lavatura dei veicoli in genere, sia con acque provenienti dalle condutture pubbliche che dai pozzi privati. Sono altresì vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite. Per veicoli si intendono tutte le macchine di qualsiasi specie atte alla circolazione sulle strade guidate dall'uomo, comprese quelle per uso di bambini o di invalidi, ovvero per il giardinaggio.

Art. 25.
Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle abitazioni, attività o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 26.
Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9,30 del mattino e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni.

Art. 27.

Disposizioni riguardanti gli animali da allevamento e da stalla

E' vietato detenere e lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da allevamento e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, ovvero negli spazi privati quali le terrazze, i balconi, i cortili ecc., gli animali di cui sopra, con o senza gabbione.

I ricoveri per gli animali da cortile devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 30 metri rispetto alle pubbliche vie ed ai fabbricati destinati a civile abitazione. In questo caso il numero di animali tenuti nei ricoveri non può superare le 9 unità.

Non rientrano nel divieto eventuali esemplari di animali da cortile, (conigli, anatre e altri, in numero non superiore a due), detenuti a titolo di affezione.

Art. 28.

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti pubblicitari e reclamistici. E' vietata altresì l'apposizione, con qualsiasi modalità tecnica attuata, di volantini, opuscoli pubblicitari e simili, ai veicoli in sosta sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 29.

Divieto di affissione sui contenitori per la raccolta di rifiuti

E' vietata l'affissione di manifesti, poster, volantini e messaggi pubblicitari in genere sui contenitori per la raccolta di rifiuti.

CAPO IV. DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 30. Manutenzione degli edifici

I proprietari dei fabbricati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi, nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinteggiatura dei fabbricati ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

I proprietari degli edifici privati sono tenuti a cancellare o ridipingere con sollecitudine i segni e le scritte apposti indebitamente. Per i beni pubblici, il responsabile del competente ufficio comunale disporrà l'immediata cancellazione o ripristino a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo il fronte dei fabbricati stessi e lungo i relativi muri di cinta, per tutta la loro lunghezza e altezza. Devono inoltre curare affinché, lungo le recinzioni, le piante ornamentali e le siepi non invadano il marciapiede o la sede stradale.

Art. 31. Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica dei luoghi, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà di regola consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o in modo tale che si armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata altresì l'affissione di manifesti, di avvisi o di qualunque mezzo di pubblicità in genere.

Art. 32.

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 33.

Oggetti di ornamento o di utilità esterni ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento o di utilità (come vasi da fiori, gabbie per uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre o balconi dei fabbricati, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 34.

Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro dei centri abitati.

Art. 35.

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti aree pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 36.

Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, panni od altri oggetti simili, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti aree pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 37.

Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate e parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito con mezzi o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario.

Art. 38.

Pattumiere e recipienti con rifiuti

I rifiuti urbani di cui al D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, non devono essere depositati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, neanche se contenuti in pattumiere o altri recipienti analoghi, ma è fatto obbligo di inserirli negli appositi cassonetti destinati alla loro raccolta, nei limiti della capienza disponibile e con assoluto divieto di abbandono a ridosso dei cassonetti medesimi.

Per le infrazioni in ordine ai divieti di deposito e abbandono di rifiuti, si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. 22/1997.

Art. 39.

Parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico

Nei parchi e nei giardini pubblici o aperti al pubblico è vietato:

- a) introdursi, transitare o sostare con veicoli a motore (L.R. 27 giugno 1994, n. 48, comma 3);
- b) calpestare le aiuole fiorite od erbose;
- c) preparare e/o consumare pasti al di fuori delle apposite strutture; occupare i sedili e panchine se non a scopo di riposo;
- d) condurre cani non assicurati da guinzaglio e sprovvisti di museruola. La persona che li conduce deve essere munita di idonea attrezzatura per l'immediata rimozione delle deiezioni solide;
- e) guastare o sporcare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi o legarvi funi, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, frutti;
- f) collocare baracche, tende ed altre strutture sia fisse che mobili, o comunque occupare sotto qualsiasi forma i pubblici luoghi, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità Comunale;
- g) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone, o che siano stati espressamente vietati dall'autorità;
- h) svolgere competizioni, gare, raduni ed altri similari manifestazioni sportive o ludiche, se non previa autorizzazione comunale.

Il divieto di cui alla lettera a) si applica anche agli spazi alberati o erbosi esistenti lungo i viali, vie, piazze ed altre aree pubbliche, o aperte al pubblico, del territorio comunale. Sono esclusi i mezzi di servizio delle imprese incaricate delle operazioni di manutenzione, nonché, per i soli casi di necessità, i mezzi di soccorso, antincendio e in dotazione agli organi di vigilanza.

La raccolta delle pigne da frutto può essere effettuata solamente previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

Per le infrazioni relative ai divieti di transito e sosta dei veicoli a motore nelle aree di cui ai precedenti commi, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 10 della L.R 27 giugno 1994, n. 48.

Nelle aree indicate al comma 1, è consentito ai bambini l'uso di piccole biciclette provviste di ruotine stabilizzatrici, di tricicli, di automobiline a pedale o elettriche, di pattini, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone, arredi e cose.

Art. 40.
Fontane pubbliche

E' vietato utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche per usi che non siano strettamente connessi al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In particolare è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere acqua dalle pubbliche vasche con qualunque sistema.

L'attingimento di acqua dagli idranti è consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso antincendio.

Art. 41.
Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

Nel centro abitato i proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico potranno essere obbligati, con provvedimento del responsabile del settore tecnico competente, a recingere solidamente la proprietà privata quando ciò si renda necessario per la sicurezza o nel pubblico interesse.

La recinzione dovrà realizzarsi in modo conforme a quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio.

E' comunque assolutamente vietato effettuare recinzioni con filo di ferro spinato, o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V. QUIETE PUBBLICA

Art. 42. Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete è stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 43. Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione in deroga, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.

Comunque, nella vicinanza di strutture sanitarie, scuole, istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di qualunque mestiere o attività che rechi disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, qualora i rumori od il disturbo comportino problemi di carattere sanitario.

Durante la stagione estiva, nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto, al di fuori delle aree industriali ed artigianali, dovranno essere sospese tutte le attività rumorose dalle ore 14.00 alle ore 16.00

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e adottano i necessari provvedimenti affinché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Le norme limitative di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportano l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art. 44. Impianto di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità comunale in base al vigente regolamento edilizio.

Art. 45. Produzione di fumi, odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di fumi, odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità,

anche attraverso l'accensione di forni, stufe, apparecchiature per barbecue e simili.

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il responsabile del settore tecnico competente adotta i provvedimenti necessari alla soluzione del caso contingente, prescrivendo impianti di depurazione e ogni altra misura ritenuta idonea. In caso di reiterazione dei comportamenti non consentiti o di inosservanza delle disposizioni impartite, il responsabile di cui sopra, previo parere della competente Autorità sanitaria, ordina la sospensione o cessazione delle attività svolte in danno della salute pubblica.

Art. 46.

Funzionamento di apparecchiature rumorose e motori

Nelle abitazioni potranno esser usati apparecchi che producono rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne il funzionamento, nelle pubbliche strade o nelle aree private comprese nella zona urbana, accelerando in modo eccessivo o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 47.

Rumori nei locali pubblici e privati

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 48.

Pubblicità fonica ed uso di strumenti sonori

La pubblicità fonica è disciplinata con apposito Regolamento comunale.

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro e comunque all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 20.00; il suono delle sirene non può perdurare ogni volta più di 30 secondi.

Le predette disposizioni non si applicano ai casi interessanti le Autorità militari, di pubblica sicurezza e di pubblici servizi.

Art. 49.

Schiamazzi, grida e canti sulle aree pubbliche

Se eccedenti i limiti di normale tollerabilità, sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Dopo le ore 23.00 è vietato cantare, suonare e fare schiamazzi sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 50.
Detenzione di cani o altri animali

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino la pubblica quiete, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia e di grossa taglia in genere dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia. La persona che conduce il cane dovrà essere munita di idonea attrezzatura per l'immediata rimozione delle deiezioni solide.

I cani abbandonati e quelli che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza; sono a carico dell'eventuale proprietario tutte le spese di mantenimento.

Art. 51.
Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito dalle ore 22.00 alle ore 6.00, fatta eccezione per:

- a) riti religiosi di lunga consuetudine;
- b) straordinarie ricorrenze, previo consenso dell'Amministrazione Comunale.

Art. 52.
Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, i cinema ed i locali di ritrovo in genere, devono essere muniti di idonea autorizzazione ed attrezzati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. In caso di gestione all'aperto, l'Ufficio competente, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Sono fatte salve le disposizioni dettate in materia dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Art. 53.
Spettacoli itineranti. Sagre. Feste. Cantieri.

Gli esercenti lo spettacolo viaggiante, gli organizzatori di sagre, feste e simili, i titolari di cantieri devono presentare all'Autorità comunale preventiva comunicazione circa il rispetto (o la richiesta di deroga) dei limiti di emissioni sonore previsti per la specifica zona di esercizio.

CAPO VI. NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 54.

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, senza autorizzazione dell'Autorità comunale è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, fibre vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 55.

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori del centro abitato.

Art. 56.

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei locali sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che siano rispettate le specifiche normative previste in materia.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire l'introduzione dall'esterno di sostanze infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nei vani scala, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, ovvero materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Art. 57.

Depositi di legna e di altri materiali infiammabili nei giardini, cortili, scantinati.

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei giardini e nei cortili circondati da fabbricati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, in quantità eccedenti le piccole necessità familiari, se non adottando le cautele che caso per caso l'Autorità comunale riterrà di dover prescrivere. Si considerano eccedenti le necessità di consumo familiare le quantità superiori ai limiti indicati nel D.M. 16 febbraio 1982, punto n. 46 dell'elenco dei depositi e industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 58.

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, giuochi pirici, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 59.

Animali pericolosi ed esotici

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti nei centri abitati se non trasportati su idonei veicoli, con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga e a prevenire qualsiasi rischio di danno alle persone, e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc. dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Per quanto riguarda la detenzione dei cani si rimanda alle disposizioni del precedente art. 48 del presente Regolamento.

Art. 60.

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

Il trasporto di ferri e oggetti acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve in ogni caso effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 61.

Manutenzione degli edifici: tetti, cornicioni ecc.

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, i supporti delle antenne radiotelevisive, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e posti in sicurezza al fine di evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

Fatto salvo quanto disposto in merito dal regolamento edilizio, il responsabile del settore tecnico competente, su espresso parere dei propri uffici, può prescrivere ai proprietari degli immobili l'esecuzione degli interventi manutentivi ritenuti necessari a garantire la sicurezza pubblica, l'igiene e il decoro.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 62.

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto al competente settore tecnico comunale.

Art. 63.

Segnalazione e messa in sicurezza di cantieri

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riattamento o la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più segnali luminosi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La preparazione della malta per costruzione non deve avvenire sulla sede stradale e sue pertinenze, se non previo allestimento di idonee misure ed attrezzature per la salvaguardia del manto stradale e dell'eventuale segnaletica presente.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere realizzati secondo le normative di sicurezza esistenti in materia (legge n. 494/96).

Art. 64.

Materiali di demolizione

E' proibito gettare in basso sulle aree pubbliche o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di qualsiasi natura derivanti da opere di demolizione degli edifici. Lo smaltimento dovrà avvenire secondo le disposizioni del D. Lgs. 22/97.

Art. 65.

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne o sorgenti luminose poste sulle aree di circolazione o in vista di esse, non devono essere dotate di intermittenza né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. Le loro sagome non devono generare confusione con la segnaletica stradale. Nel caso di intersezioni semaforizzate, entro 50 metri di distanza dalle stesse, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose e nelle insegne poste a meno di 15 metri dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte del soggetto tenuto al rilascio dell'autorizzazione.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate.

Le persiane che si affacciano su suolo pubblico o comunque soggetto a pubblico transito, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di materiale resistente. I sistemi di fermo dovranno essere collocati ad altezza tale e avere forma tale da non costituire pericolo per chi circola sul suolo pubblico.

Art. 66.

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

CAPO VII. DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO

Art. 67.

Orari degli esercizi commerciali

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare i criteri per la determinazione degli orari previsti dalle disposizioni vigenti in materia. L'indicazione degli orari di apertura e chiusura deve essere posta in posizione ben visibile, anche dall'esterno.

Art. 68.

Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 69.

Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate, anche se richieste in misure o quantità minime; è inoltre vietato rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico. Nello stesso locale non è consentito l'esercizio congiunto dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.

Art. 70.

Vendita del pane

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dagli insetti e situati in modo da impedire la scelta e la manipolazione da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 71.

Vendita di cocomeri, castagne e frutta in genere

Senza idonea autorizzazione comunale è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali come arance, cocomeri, castagne, uva ecc. nonché di derivati da simili prodotti.

Art. 72.

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

Gli esercenti che vendono merce di qualsiasi genere confezionata in pacchi o in contenitori chiusi hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale ed il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati devono chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Art. 73.

Esalazioni di merci

I rivenditori di merci che emanano esalazioni devono adottare idonee ed efficaci misure affinché siano attenuati gli effetti nocivi o fastidiosi (immersioni nell'acqua e rinnovazione frequente di essa, eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori, ecc.).

Art. 74.

Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 75.

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno impartite caso per caso in relazione al genere del commercio che si effettua.

CAPO VIII.
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 76.

Esercizio del commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dal Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 77.

Preavviso di cessazione di servizio

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità comunale.

Art. 78.

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della merce stessa. La sosta dei veicoli deve avvenire nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sugli spazi pubblici per il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione delle merci esternamente al mezzo.

Durante con lo svolgimento di mercati e fiere, è fatto divieto di esercitare il commercio itinerante nelle aree urbane adiacenti ad una distanza inferiore ad 1 chilometro dal perimetro esterno del mercato o fiera.

L'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è stabilito in tredici ore complessive giornaliere, da effettuare tra le ore 7.00 e le ore 22.00.

L'organo competente dell'Amministrazione Comunale ha facoltà di indicare le aree di circolazione e gli spazi pubblici in cui è vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante.

E' vietato l'impiego di apparecchi sonori, fatti salvi quelli atti a consentire l'ascolto di dischi e cassette musicali, sempreché il volume venga mantenuto a livello tale da non arrecare disturbo al pubblico.

Art. 79.

Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

La vendita e la somministrazione di generi commestibili, prodotti dolciari e bevande, gelati compresi, è soggetta, oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio di igiene pubblica.

CAPO IX DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 80.

Esercizio di mestieri girovaghi

Non si possono esercitare mestieri girovaghi nel territorio del Comune, sia abitualmente che occasionalmente, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dell'Autorità Comunale, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 81.

Esercizio di guide pubbliche

L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione comunale. Sulla autorizzazione rilasciata saranno indicati quali siano i musei i monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare.

Art. 82.

Baracche per pubblici spettacoli

Senza specifica autorizzazione comunale non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche a cura dei concessionari, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
- b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Art. 83.

Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.

Di regola, quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno su domanda del titolare.

La licenza sarà revocata a coloro che violeranno le disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non terranno un contegno corretto nell'esercizio del mestiere, o non osserveranno le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato. Inoltre la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale.

CAPO X MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 84. Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità ed i divieti imposti dalla segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Ove ritenuto necessario la Polizia Municipale provvederà ad effettuare idoneo servizio di viabilità.

Art. 85. Processioni. Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

Sarà di norma garantita la presenza della Polizia Municipale per l'espletamento di idoneo servizio.

CAPO XI SANZIONI

Art. 86. Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Le suddette infrazioni, semprechè non costituiscano reato previsto dal codice penale o da norme speciali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 (Euro 25,82) ad un massimo di Lire 300.000 (Euro 154,94), nei casi contemplati nei Capi II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X, e con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 100.000 (Euro 51,65) ad un massimo di Lire 600.000 (Euro 309,87), per quanto previsto nel Capo VI, oltre alle spese del procedimento. La misura delle sanzioni è aggiornata ogni due anni in base all'intera variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/81, n. 689, e dell'art. 107 del T.U.L.C.P. 3/3/1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al

presente regolamento è ammesso il pagamento liberatorio di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, oltre alle eventuali spese del procedimento. Il pagamento in misura ridotta è consentito, all'atto della contestazione, da parte del trasgressore, o di altro obbligato, nelle mani dell'agente accertatore, oppure entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione con le modalità specificate nel verbale di accertamento.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al responsabile del settore competente scritti difensivi e documenti ritenuti idonei, e chiedere l'audizione personale.

Nel caso di mancata presentazione di scritti difensivi e di non avvenuto pagamento in misura ridotta si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 87.

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile del settore competente può ordinare la rimessa in pristino e disporre, in caso di inottemperanza nei termini, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

Sono fatti salvi i poteri di intervento del Sindaco quando ricorrano gli estremi di contingibilità ed urgenza di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 88.

Sequestro e custodia di cose

All'atto dell'accertamento dell'infrazione i funzionari e gli agenti potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e dovranno procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno essere osservate le norme della legge 24/11/1981, n. 689, e del D.P.R. 22/07/82, n. 571 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario indicato nel verbale di sequestro.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

Art. 89.

Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per reiterazione nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti alla infrazione commessa;
- c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione potrà durare fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è stata irrogata, e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 90. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità e nei tempi stabiliti dall'art. dello Statuto del Comune di, ed abroga tutte le precedenti norme regolamentari, ordinanze e consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.